



COMUNE DI OROSEI

(NU)

Area Tecnica

Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027

Priorità 3 – Transizione verde;

Obiettivo specifico RSO 2.7;

Azione 3.7.2 – Infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF.

Disciplinare di gara

Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori denominati: "Interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF per la riqualificazione della Via del Mare di interconnessione tra l'ambito urbano e la Marina di Orosei

CIG BC9A04AD99

CUP D11G26000110006

PREMESSE

Con Determinazione del responsabile Area tecnica n° 968 del 03.08.2026 questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori per i lavori denominati Interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF per la riqualificazione della Via del Mare di interconnessione tra l'ambito urbano e la Marina di Orosei CUP D11G26000110006 conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi in vigore.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Orosei [codice NUTS ITG26...]

CIG BC9A04AD99

CUP D91G25000030006

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Silvia Esca Responsabile Area Tecnica del Comune di Orosei

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico del Cat Sardegna, accessibile dal sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

PIATTAFORMA TELEMATICA

La PAD telematica di negoziazione

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile 24 ore su 24.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale
- c) schema di contratto;
- d) schema di domanda di partecipazione
- e) codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Orosei
- f) documento di indirizzo alla progettazione e allegati;
- g) schema determinazione dei corrispettivi;
- h) patto di integrità
- i) dichiarazione assenza conflitto di interesse
- j) dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di *pantouflage*;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.comune.orsei.nu.it/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sardegna CAT e sul sito istituzionale del Comune di Orosei. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura concernenti:

- redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE);
- redazione del Progetto Esecutivo;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione dei lavori;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

relativi all'intervento denominato

"Interventi di realizzazione di infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF per la riqualificazione della Via del Mare di interconnessione tra l'ambito urbano e la Marina di Orosei".

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, dell'Allegato I.7, dell'Allegato II.14, del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e di tutta la normativa tecnica vigente.

L'appalto non è suddiviso in lotti ai sensi dell'articolo 58 del Codice.

La mancata suddivisione è motivata dalla necessità di assicurare:

- unitarietà della progettazione;
- coordinamento tra le prestazioni specialistiche;
- omogeneità delle soluzioni progettuali;
- unicità della responsabilità professionale;
- continuità tra progettazione ed esecuzione.

La proposta presentata dal Comune di Orosei è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 525.258,00, a fronte del costo complessivo originario di € 1.000.000,00. L'Amministrazione comunale ha accettato il contributo parziale e ha disposto la rimodulazione dell'intervento in funzione delle risorse assegnate.

In considerazione dell'unitarietà funzionale, ambientale e paesaggistica del progetto, il D.I.P ha conservato tuttavia l'inquadramento e gli obiettivi dell'intera proposta originaria, articolandola nelle seguenti componenti:

a) interventi attualmente finanziati, da sviluppare nell'ambito dell'importo disponibile di € 525.258,00, riguardanti prioritariamente l'area di sosta e il Piazzale Marina;

b) interventi complementari attualmente non finanziati, riguardanti prevalentemente la Via del Mare e la pista ciclopedonale, la cui attuazione resta subordinata al reperimento di ulteriori risorse finanziarie regionali, comunitarie, statali o comunali.

Gli interventi complementari costituiscono parte di un unico disegno progettuale e dovranno pertanto essere considerati fin dalla fase iniziale della progettazione, almeno sotto il profilo dell'impostazione generale, delle connessioni funzionali, delle interferenze, delle scelte paesaggistiche, delle predisposizioni impiantistiche e della compatibilità con le opere immediatamente finanziate.

La progettazione dovrà evitare che l'esecuzione del primo stralcio determini impedimenti, duplicazioni di spesa o soluzioni incompatibili con il successivo completamento dell'intervento lungo la Via del Mare.

L'affidamento dei servizi tecnici viene strutturato prevedendo, nei documenti della procedura e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, una opzione di estensione delle prestazioni professionali relativa agli ulteriori interventi della Via del Mare e della pista ciclopedonale.

L'eventuale attivazione dell'opzione sarà subordinata:

- all'assegnazione o al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
- all'adozione degli atti di programmazione e finanziamento;
- alla verifica della permanenza dell'interesse pubblico;
- alla compatibilità con la procedura di affidamento originaria;

- al rispetto dell'importo massimo stimato dell'affidamento, comprensivo delle prestazioni opzionali;
- al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

A tal fine, il valore stimato dell'incarico e la documentazione di affidamento distinguono chiaramente:

- le prestazioni certe, riferite agli interventi finanziati per € 525.258,00;
- le prestazioni opzionali, riferite al completamento del programma originario lungo la Via del Mare;
- le condizioni oggettive al verificarsi delle quali l'Amministrazione potrà esercitare l'opzione;
- il corrispettivo o i criteri per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni aggiuntive;

L'importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione e direzione lavori è pari a € 325.380 (euro trecentoventicinquemilatrecentottanta).

Il corrispettivo è stato determinato ai sensi:

- dell'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023;
- dell'Allegato I.13;
- del D.M. 17 giugno 2016;
- del Documento di Indirizzo alla Progettazione.

L'importo posto a base di gara è pari ad € **62.000**

oltre:

- Cassa previdenziale;

- IVA.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario i servizi tecnici relativi ad eventuali ulteriori interventi previsti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del Codice per un importo di lavori pari a euro 337.620.

L'opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a è pertanto pari a euro 45.678,82

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione delle prestazioni entro il limite del quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni economiche e contrattuali, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice.

L'importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni, è pertanto pari a € 129.214,58 (euro) oltre IVA e cassa previdenziale , come di seguito rappresentato:

	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA PROGETTO ESECUTIVO ,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 62.000	35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
2	OPZIONE SERVIZI ART. 120 COMMA 1 LETTERA A	€ 45. 678.82	35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

3	IMPORTO MASSIMO DEL QUINTO D'OBBLIGO	€ 21.535,76	35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
	IMPORTO TOTALE (1+2+3+)	€ 129.214,58	

Ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo posto a base di gara è costituito:

- per il **65%** da quota fissa non soggetta a ribasso;
- per il **35%** da quota assoggettabile a ribasso.

Il concorrente dovrà formulare un unico ribasso percentuale che sarà applicato esclusivamente alla quota del corrispettivo assoggettabile a ribasso.

La quota non ribassabile rimarrà invariata.

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € 21.700 oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo a base di gara comprende le spese e gli accessori determinati forfettariamente nella misura del 25% .

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta del partecipante non dovrà tenere conto dell'I.V.A.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla Tavola Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP e nei relativi allegati.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa alla seguente categoria d'opera:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametro
	Codice	Descrizione	Comple	Categorie	Base
			sità	(€)	<<P>>
			<<G>>	<<V>>	
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZI ONE, AGROALIMENTA RE, ZOOTECNICA,	P.01	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	0,85	325.380	6,642851940 8%

RURALITA', FORESTE					
-----------------------	--	--	--	--	--

L'appalto è finanziato con fondi Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027- Priorità 3 – Transizione verde-Obiettivo specifico RSO 2.7-Azione 3.7.2 – Infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1. DURATA

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione è quantificato in complessivi 100 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP, con l'emissione di apposito ordine di servizio a seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. c), dell'allegato II.14, al Codice dei Contratti.

Nei casi consentiti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti e dall'articolo 8 del D.L. n. 76/2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, co. 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e 225, co. 8, del Codice dei Contratti, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione ovvero di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, il RUP indica nel verbale di avvio le prestazioni che devono essere immediatamente eseguite.

In particolare, si definiscono le seguenti scadenze intermedie:

Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati del PFTE. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, una copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e una copia digitale nel formato originario modificabile

(.ifc, .dwg, .doc, .xls etc.).

Entro i successivi 40 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del PFTE, l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna di tutti gli elaborati del progetto esecutivo. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, una copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e una copia digitale nel formato originario modificabile (.ifc, .dwg, .doc, .xls etc.).

Entro i successivi 20 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore dovrà provvedere all'eventuale aggiornamento del progetto esecutivo per il recepimento delle eventuali integrazioni richieste nelle varie fasi

della verifica della progettazione, fermo restando i termini per la verifica "in progress".

In particolare:

entro 10 gg naturali e consecutivi per la prima fase della verifica della progettazione;

entro 10 gg naturali e consecutivi per la fase conclusiva della fase di verifica della progettazione;

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- i termini massimi contrattuali per l'esecuzione di ciascuna fase saranno ridotti sulla base del ribasso temporale formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il 20%

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni , dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è

idonea a incidere sulla capacità di presentare offerte autonome, indipendenti e non imputabili a un unico centro decisionale.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 Requisiti di idoneità

- a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono richieste le seguenti

professionalità:

n° 1 architetto e/o un ingegnere civile o ambientale

n° 1 ingegnere idraulico

n° 1 tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008).

n. 1 geologo

n.1 un biologo e/o un naturalista

n.1 agronomo e/o un forestale,

I professionisti che eseguiranno le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi:

- iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 2 (attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Fermi restando i limiti alle singole competenze professionali sopra descritte, è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti, purché in aggiunta alle professionalità minime di cui al precedente paragrafo e nei limiti della spesa individuata per le prestazioni richieste.

Gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

A questo scopo, ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'operatore economico dovrà indicare in sede di offerta i professionisti incaricati di ricoprire i ruoli di cui al precedente paragrafo sul gruppo di lavoro.

E' consentito che un singolo soggetto sia indicato all'interno del raggruppamento per l'espletamento di più prestazioni fra quelle individuate purché questi sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni. In ogni caso dovrà essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti di seguito elencati.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta nonché della stipula del contratto. Il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dichiara ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 la conformità agli originali della documentazione dimostrativa inserita nel sistema FVOE.

La documentazione dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni,

previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle

informazioni o dei dati richiesti. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un

collegamento diretto con il sistema FVOE, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel medesimo

sistema.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti sottoindicati.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla Delibera ANAC n. 464/2022. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

STRUTTURA OPERATIVA

In ottemperanza a quanto previsto nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, ***l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66, comma 1) lett. d), del D.lgs. n. 36/2023.***

Oltre all'iscrizione negli appositi ordini o elenchi, i professionisti dovranno possedere le abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta, possedere i requisiti professionali indicati per la prestazione e requisiti esperienziali adeguati alla prestazione richiesta.

È ammesso che un unico professionista richiami a sé più prestazioni professionali tra quelle richieste. L'operatore economico dovrà disporre di tutte le figure professionali necessarie per l'espletamento dei servizi previsti. Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente. Il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nel presente disciplinare, in rapporto agli elaborati, che specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione, la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, co. 1 dell'allegato II.12 del Codice, aggiuntivo al numero minimo di figure esperte come sopra richieste.

TUTTI I COMPONENTI la struttura operativa dovranno essere iscritti all'albo professionale e dovrà essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti. Dovranno essere indicate tutte le ulteriori risorse umane impiegate a supporto delle attività di progettazione (tecnici laureati "senior", tecnici laureati "junior" e tecnici diplomati). Il titolo di studio di laurea magistrale può essere sostituito da altro equipollente ai sensi delle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. **Per i raggruppamenti temporanei è richiesta la presenza di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.**

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a Euro 129.000

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 66, comma 2 e dell'allegato II.12 del Codice, dal concorrente risultato aggiudicatario, mediante il sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale operatore Economico) inserendo la seguente documentazione:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito, nel decennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quello in affidamento con la presente procedura anche a favore di soggetti privati (art. 100, co. 11, ultimo periodo del Codice).

Per servizi analoghi si intendono quelli aventi ad oggetto dei servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID, di cui al D.M. 17.06.2016, indicate nella tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori

cui si riferisce la prestazione, dei lavori oggetto dell'appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie pari a euro 663.000

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo. Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 66, comma 2 e dell'allegato II.12 del Codice, in caso di aggiudicazione, mediante il sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) inserendo la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia.

B. Possesso dell'abilitazione ai sensi del Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte di un professionista regolarmente iscritto al proprio albo professionale; inoltre, tale soggetto dovrà essere in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>P.01 PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE</i>	663.000

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

1. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
2. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera f) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnica e professionale

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera e) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera g) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per la presente procedura **non è richiesta la garanzia provvisoria**, trattandosi di affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di garanzia definitiva, che dovrà essere prestata dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio quale adempimento necessario per la formulazione dell'offerta, resta inteso che è onere dei progettisti la corretta valutazione dei luoghi ai fini della elaborazione della progettazione richiesta.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC vigente in materia di contribuzione, gli operatori economici partecipanti alla presente procedura **sono esenti dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, in quanto il valore stimato dell'appalto rientra nella fascia per la quale non è previsto alcun contributo a carico degli operatori economici

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non **oltre le ore 12 del giorno 07.09.2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma dall'Amministrazione Comunale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel

termine di cinque giorni chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sardegna CAT per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 0;
- 7) patto di integrità sottoscritto
- 8) codice di comportamento
- 9) dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage
- 10) Ricevuta pagamento contributo ANAC

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è caricata sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

☐ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la

circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice] di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto

28. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e

g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

Ai fini di consentire l'attribuzione dei punteggi l'offerta tecnica deve essere articolata come segue:

- A. Professionalità e adeguatezza dell'offerta: con riferimento ai sub-criteri del criterio A della

“Tabella B - OFFERTA TECNICA” di cui all'articolo 18.1 del presente disciplinare o, relazione illustrativa di massimo tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI della Linee Guida n. 1 e dal DM 17.06.2016.

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- 1) oggetto del servizio;
- 2) caratteristiche dimensionali dell'opera e relativi importi;
- 3) classi e categorie della tariffa;
- 4) periodo di svolgimento del servizio;
- 5) il committente pubblico o privato;
- 6) in caso di servizio espletato in RTP, indicazione della parte di prestazione svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di un numero massimo di 2 (due) cartelle in formato A4. Per cartelle si intendono singole facciate di un foglio (a tal fine si precisa che un foglio scritto fronte- retro è composto da due cartelle) con numerazione progressiva e univoca delle pagine, utilizzando il carattere “Times New Roman”, dimensione carattere 12, interlinea doppia, margini superiore inferiore destro e sinistro minimo 2 cm ciascuno; non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Alla relazione descrittiva può essere allegato 1 (uno) elaborato grafico in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc)

Non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento.

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri A.1, A.2 e A.3, si precisa che sono valutabili gli STESSI servizi proposti per la valutazione del sub-criterio A.1.

B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta: relazione tecnico-metodologica costituita da un numero massimo di 10 (dieci) cartelle numerate in formato A4, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, con riferimento ai sub-criteri del criterio B della "Tabella B - OFFERTA TECNICA" di cui all'articolo 18.1 del presente Disciplinare

Per cartelle si intendono singole facciate di un foglio (a tal fine si precisa che un foglio scritto fronte-retro è composto da due cartelle) con numerazione progressiva e univoca delle pagine, utilizzando il carattere "Times New Roman", dimensione carattere 12, interlinea doppia, margini superiore inferiore destro e sinistro minimo 2 cm ciascuno; non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Per consentire una facile comparazione tra i concorrenti, la relazione deve essere strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui al suindicato criterio e sub-criteri di valutazione ed essere munita di apposito indice.

Il concorrente dovrà allegare un elaborato grafico in formato A3, costituito da un render, fotoinserimento o altra rappresentazione tridimensionale della proposta di sistemazione del piazzale e dell'area parcheggio della Marina finalizzato a rappresentare l'inserimento paesaggistico, le soluzioni architettoniche e gli elementi qualificanti dell'intervento. L'elaborato ha esclusivamente finalità illustrativa e non costituisce progetto né comporta l'assunzione di obblighi progettuali ulteriori.

Le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere. Le proposte presentate devono essere concrete, fattibili

e non condizionate al verificarsi di eventi estranei, non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tanto meno proposte equivoche o alternative tra loro, pena la non valutazione della proposta con attribuzione di coefficiente pari a zero.

2bis. L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti. La mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per ciascuno dei sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo sub-criterio.

Al termine della valutazione non sarà ammesso alla fase successiva il concorrente che non raggiunga un punteggio minimo pari a 35 rispetto al punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica pari a 75, e pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica e Temporale presentata dal medesimo Concorrente.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

17 OFFERTA ECONOMICA E TEMPO

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, trasmettere la propria offerta economica e di Riduzione temporale – rispetto alla durata massima prevista (100 giorni)

espressa come RIBASSO PERCENTUALE offerto sull'importo ribassabile .

espressa come RIBASSO PERCENTUALE offerto sul tempo contrattuale (massima 20%)

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà contenere soltanto 3 decimali .

Dovrà rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare:

- a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'Appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Orosei

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattasi di procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. La selezione della migliore offerta avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione attraverso l'applicazione criteri motivazionali e delle formule specificate nel presente disciplinare

18.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Criteri premiali:

Tabella A – ELEMENTI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI	
Offerta tecnica		75	
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 1 e dal DM 17/06/2016.	PA	30
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.	PB	45
Offerta economica e temporale		25	

C	Ribasso percentuale unico sull'importo relativo all'importo da sottoporre a ribasso (35% degli onorari e spese stimati)	PD	15
D	Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo (max 20%).	PE	10

All'offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 75 punti, secondo i seguenti criteri, sub-criteri, pesi e sub-pesi:

Tabella B - OFFERTA TECNICA			
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Sub pesi	PESO
A1	Grado di affinità di servizi rappresentativi delle capacità professionali del concorrente con le prestazioni oggetto di affidamento – massimo 3 servizi. L'affinità verrà valutata in particolare in relazione alla similitudine rispetto al contesto climatico e vegetazionale, grado di tutela dell'area (privilegiando interventi in aree tutelate) e importi dei lavori e completezza della prestazione	10	30
A2	Professionalità desunta dalla documentazione dei servizi svolti e valutata con riferimento alla capacità progettuale in relazione a interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile di aree tutelate - con particolare riferimento alla valorizzazione ed alla fruibilità del bene.	10	

	N.B. Saranno valutati solamente i medesimi 3 servizi di cui al sub- criterio A.1.		
A3	Professionalità desunta dalla documentazione dei servizi svolti e valutata con riferimento alle soluzioni progettuali adottate nella realizzazione di interventi affini sotto i seguenti profili: -ottimizzazione dei costi di realizzazione e manutenzione ; -minimizzazione dei tempi di realizzazione; -minimizzazione delle interferenze con gli elementi di pregio, coniugando in maniera abile/virtuosa/ottimale le esigenze di sicurezza e di fruibilità del bene con quelle della conservazione dei caratteri ambientali N.B. Saranno valutati solamente i medesimi 3 servizi di cui al sub criterio A.1. dell'offerta	10	

	Caratteristiche metodologiche	SUB- PESI	PESO
B1	Individuazione delle tematiche principali ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare, azioni e proposte risolutive delle stesse da sviluppare in base alle caratteristiche delle opere da progettare, rispetto al contesto ambientale ai vincoli correlati e alle interferenze esistenti. Particolare attenzione dovrà essere posta sulle strategie	14	45

	progettuali che garantiscano Sicurezza e accessibilità del bene durante tutte le fasi del progetto e dell'esecuzione interventi, necessità di non interrompere la fruizione, specialmente nel periodo estivo adeguamento dell'intervento alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e ai vincoli normativi, rispondenza al quadro esigenziale della Committenza		
B2	Le modalità di esecuzione del servizio di progettazione, al fine di ottimizzare i tempi delle fasi previste, evidenziando le modalità di interazione/integrazione del professionista con tutte le parti coinvolte, attraverso processi partecipativi decisionali inclusivi con il coinvolgimento di enti, soggetti privati, associazioni e comuni cittadini, nonché le metodologie e gli interventi finalizzati a garantire sia la qualità della prestazione fornita, sia la risoluzione delle interferenze tra tutti gli aspetti interessati dalla progettazione - anche mediante l'uso di strumenti innovativi - nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività da svolgere. N.B. A pena di esclusione, non devono essere inseriti riferimenti espliciti ai contenuti dell'offerta temporale per non violarne il principio di segretezza.	10	
B3	Le modalità di esecuzione del servizio relativamente all'interazione/integrazione con la committenza e con gli Enti	7	

	competenti coinvolti nel procedimento, con particolare riguardo a quanto attiene alle soluzioni relative al coordinamento delle attività gestionali, dei controlli e della manutenzione relativamente ai vari soggetti e uffici coinvolti nella gestione e conservazione del sito interessato dal progetto e dai lavori.		
B4	Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio attraverso la redazione dell'elenco delle risorse strumentali e dell'organigramma del gruppo di lavoro, con l'evidenziazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio con le rispettive posizioni nella struttura dell'offerente, le rispettive qualifiche professionali, la relativa formazione e le principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto. 1 punto è da attribuirsi quale punteggio premiale per l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198/2006 (parità di genere)	9	
B5	Presentazione di soluzioni, anche innovative e/o tecnologiche, compatibili con il bene in questione che non comportino aggravii dei costi per la stazione appaltante e che ne minimizzino l'impatto sul bene con riferimento specificatamente a:	5	

	- utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive, altamente performanti sotto l'aspetto tecnologico, che consentano di conseguire economie di tempi in fase di esecuzione dei lavori; - minimizzazione delle interferenze in fase esecutiva con la vegetazione e la fauna - durabilità delle opere; - ottimizzazione dei costi di manutenzione dell'opera nell'ottica di favorire anche la facilità dell'intervento e la gestione.		
	TOTALE		75

B5

All'offerta economica e temporale sarà attribuito un massimo di 25 punti secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PESO
C	Ribasso percentuale unico sull'importo relativo all'importo da sottoporre a ribasso (35% degli onorari e spese stimati)	20
D	Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata massima prevista (100 giorni) – complessivamente offerta sulla tempistica di redazione della progettazione del PFTE ed Esecutivo e il conseguente tempo di esecuzione complessivo. Ai sensi delle linee guida ANAC n. 1 parte VI punto 1.6 è consentita	5

63

	una riduzione percentuale massima pari al 20% (quindi pari a 20 giorni di tempo complessivo)	
TOTALE		25

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà calcolato secondo il metodo aggregativo compensatore, con la seguente formula:

$$P_i = CA_i * PA + CB_i * PB + \dots Cn_i * Pn$$

dove:

P_i punteggio concorrente i-esimo;

CA_i media dei coefficienti del criterio di valutazione A, del concorrente i-esimo;

CB_i media dei coefficienti del criterio di valutazione B, del concorrente i-esimo;

Cn_i media dei coefficienti del criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;

PA peso criterio di valutazione A;

PB peso criterio di valutazione B;

Pn peso criterio di valutazione n.

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (punti A) e B) della Tabella A – ELEMENTI DI VALUTAZIONE) verrà effettuata con il seguente metodo:

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,0	la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio
Buono	0,8	la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati
Sufficiente	0,6	la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati
Mediocre	0,4	la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto
Insufficiente	0,2	la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

- trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi;

In relazione all'offerta economica e all'offerta tempo, il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times \frac{R_i}{R_{\max}}$$

dove:

- P_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i ;
- $P_{\max}$ = punteggio massimo previsto per l'offerta economica (es. 20 o 30 punti);
- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i ;
- $R_{\max}$ = ribasso percentuale più elevato tra tutte le offerte ammesse.
- $R_{\max}$ = ribasso percentuale più elevato tra tutte le offerte ammesse.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In presenza di un'unica offerta la riparametrazione non verrà effettuata. Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 07.09.2026 alle ore 12.30 .

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale:

la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.2

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste nel punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora, alla luce degli elementi specifici forniti da questa Stazione appaltante ai fini della valutazione della congruità delle offerte, sulla base dei punteggi riparametrati e in ogni altro caso in cui, sempre in base a elementi specifici, queste appaiano anormalmente basse, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte stesse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla richiesta degli elementi a comprova della sostenibilità dell'offerta ed alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, a condizione di procedere separatamente alla valutazione, in ordine di graduatoria decrescente escludendo man mano le offerte anomale prima di valutare la successiva. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica e senza soluzione di continuità all'individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria precedentemente formata. La Commissione di gara provvederà a rimettere successivamente gli atti ed i documenti all'ufficio competente al fine della verifica dei requisiti di partecipazione a termini dell'art. 99 del Codice sul primo concorrente in graduatoria. Qualora a seguito della verifica, nel solo caso che l'offerta provvisoriamente aggiudicataria assoggettata a verifica non comprovasse i requisiti morali e tecnico-economici, si

procederà alla nuova convocazione dei concorrenti e la Commissione di gara procederà in seduta pubblica alla determinazione del nuovo aggiudicatario provvisorio fermo restando gli eventuali, ulteriori adempimenti di verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 99 del Codice a carico dello stesso. Si procederà all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante, fermo restando che, come stabilito nell'art. 108 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. L'offerta deve avere validità di gg 180 dalla sua presentazione.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Area Tecnica procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione stabilita dalla Commissione di gara, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta dell'aggiudicatario, la quale è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 18 c. 2 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvi i casi di cui alle lettere a), b) e c).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. L'organismo responsabile per le procedure di ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Regione Sardegna. La Stazione Appaltante non procederà alla restituzione dei documenti di gara. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una

“garanzia definitiva” pari al 10% dello importo netto di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo); la mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi degli artt. 106 comma 8 e 117 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono del beneficio della riduzione del 30% della cauzione definitiva. Si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante secondo le norme vigenti, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del D.P. di approvazione del contratto e alla sua registrazione presso gli Organi di controllo competenti e soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e ai relativi adempimenti fiscali. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la Stazione appaltante si riserva, nei limiti di cui all'art. 17, co. 8 e 9 del Codice, di procedere in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, del Codice l'affidatario dovrà comunicare, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio dei lavori.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://www.comune.orsei.nu.it/>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali verrà regolato secondo quanto previsto nel Contratto di Appalto ed eventuali allegati.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da Comune di Orosei è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice degli Appalti.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Orosei. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Orosei.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Orosei è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria Sanna, email sanna.dpo@dasein.it.

Il Responsabile Are Tecnica

Ing. Silvia Esca